

PROTOCOLLO D'INTESA

Tra

il Politecnico di Torino, C.F. n. 00518460019, con sede legale in Torino, C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, (di seguito, per brevità, "Politecnico"), per il tramite del Dipartimento di Architettura e Design rappresentato dal suo Direttore Prof. Michele Bonino, nato a Torino il 16/11/1974, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente,

e

l'Ente COMUNE DI CERES, C.F. 83000610010 /P.I 04393920014, con sede legale in Ceres (TO), Piazza del Municipio n. 12 (di seguito, per brevità, "Ente"), rappresentata da EBOLI Davide, nato a Torino (TO) il 26/11/1974, domiciliato per la presente carica presso la sede dell'Ente,

con il Politecnico e l'Ente anche indicate singolarmente come la "Parte" e congiuntamente come le "Parti"

Premesso che:

a. il Politecnico è un'università di ricerca le cui finalità primarie sono il progresso nella ricerca scientifica e tecnologica e la formazione superiore nella loro necessaria integrazione; persegue inoltre il proprio ruolo nel processo di sviluppo della società, anche attraverso il trasferimento tecnologico e i servizi al territorio;

b. il Politecnico, quale research university, promuove la ricerca fondamentale e applicata e incentiva la generazione e lo sviluppo di processi fondati sulla conoscenza attraverso l'interazione con gli attori pubblici e privati che operano sul territorio, contribuendo alla creazione e al trasferimento della conoscenza;

c. l'Ente Comune di Ceres presenta tra i suoi obiettivi di amministrazione la riqualificazione del proprio tessuto edilizio, con particolare riguardo alla conservazione e valorizzazione degli elementi di particolare pregio architettonico, storico e paesaggistico, insieme a interventi di messa in sicurezza e tutela del territorio;

d. le Parti, nell'ambito del perseguimento della loro missione di interesse generale si sono dichiarate disponibili a collaborare, ai termini e alle condizioni stabiliti nel prosieguo del presente Protocollo, al fine della realizzazione, per il bene comune, di progetti di interesse culturale, di formazione, di ricerca e di innovazione

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente Protocollo, le

Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 – Finalità del Protocollo

1. Il Politecnico e l'Ente manifestano il proprio interesse ad instaurare un rapporto di collaborazione, nel quale le attività di formazione, studio e ricerca condotte dal Politecnico possano integrare, con l'utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, le corrispondenti attività sviluppate dall'Ente.

Art. 2 – Attività

1. Il Politecnico e l'Ente favoriranno la collaborazione reciproca nelle attività di formazione, ricerca e terza missione nelle tematiche di interesse comune delle Parti, aventi per oggetto la conservazione, il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-architettonico del Comune di Ceres, da attuarsi secondo forme che verranno all'uopo definite, quali a mero titolo esemplificativo:

a. progetti di supporto alla formazione accademico-professionale di studenti e laureandi al fine di fornire loro l'opportunità di una migliore conoscenza del mercato del lavoro;

	b. progetti per la definizione di network di rapporti a livello internazionale e nell'organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura scientifico-tecnologica ed imprenditoriale a livello locale;	
	c. progetti per l'individuazione di nuovi modelli e strategie che consentano di rafforzare il legame con il territorio, anche in termini sociali e culturali, attraverso la sperimentazione di nuove forme di comunicazione e diffusione di conoscenze ed esperienze ad elevato contenuto tecnologico all'interno del tessuto sociale, nonché altri progetti sinteticamente descritti nel prosieguo del presente Protocollo;	
	d. periodi di studio, tirocini e seminari su temi precedentemente stabiliti;	
	e. scambi di informazioni, documentazione e pubblicazioni scientifiche;	
	2. La stipula del presente Protocollo non implica per le Parti l'assunzione di alcuna obbligazione ma rappresenta unicamente una manifestazione di interesse a cooperare per l'avvio della collaborazione.	
	3. La collaborazione tra le Parti si articolerà sulla base delle specifiche competenze mediante la stipula di specifici accordi, nel rispetto della normativa vigente e della regolamentazione interna del Politecnico di Torino. In tali atti verranno in particolare disciplinati agli aspetti amministrativi, economici ed organizzativi necessari per l'attuazione dei singoli progetti.	
	Art. 3 – Responsabili del Protocollo	
	1. Il Politecnico indica quale referente e responsabile del presente accordo i Proff. Manuela Mattone e Davide Rolfo, cui compete la responsabilità della stessa e dei rapporti con l'Ente. L'eventuale sostituzione del responsabile deve essere comunicata tempestivamente all'Ente per iscritto.	
	2. L'Ente indica quale referente e responsabile del presente accordo l'Arch. Silvia Richiardi, responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Ceres, cui compete la	

responsabilità della stessa e dei rapporti con il Politecnico. L'eventuale sostituzione del responsabile deve essere comunicata tempestivamente al Politecnico per iscritto.

3. Tutte le comunicazioni e la documentazione riguardanti il presente Protocollo dovranno essere trasmesse ai responsabili sopra indicati, ai seguenti indirizzi:

- per l'Ente COMUNE DI CERES – Arch. Silvia Richiardi, responsabile servizio tecnico, piazza del Municipio n. 12 – 10070 Ceres (TO)

Tel. 012353316 – email: ufftecnico@comune.ceres.to.it

Pec: comune.ceres@pec.comune.ceres.to.it

- per il Politecnico: prof. Manuela Mattone, manuela.mattone@polito.it, 011 0904350; prof. Davide Rolfo, davide.rolfo@polito.it, 011 0904869; entrambi in viale P.A. Mattioli 39, 10125 Torino, dad@pec.polito.it

Art. 4 – Durata e rinnovo

1. Il presente Protocollo ha durata di 2 anni a partire dalla data di stipula e potrà essere rinnovato alla scadenza mediante la sottoscrizione di un nuovo Protocollo.

2. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo a mezzo di comunicazione scritta trasmessa con raccomandata A/R o PEC ai recapiti indicati all'articolo precedente. Il recesso avrà efficacia trascorsi 6 (sei) mesi dal ricevimento della comunicazione).

Art. 5 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

1. Il presente Protocollo, così come gli accordi successivi in cui si concretizzerà la collaborazione tra le Parti, non conferiscono alle stesse alcun diritto di utilizzare alcun segno distintivo dell'altra Parte.

Art. 6 – Riservatezza

1. Le Parti riconoscono il carattere riservato di tutte le Informazioni Confidenziali scambiate in esecuzione del presente Protocollo, che non potranno essere fornite a terzi, né utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

2. In caso di necessità, per specifiche esigenze, potrà essere concordata la sottoscrizione di separato accordo di riservatezza.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie organizzazioni, la normativa riguardante la protezione dei dati personali ed in particolare il Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation, di seguito “GDPR”)¹.

2. Le Parti, ciascuna nell’ambito delle proprie finalità perseguite con il presente Protocollo, si configurano quali Titolari autonomi del trattamento e si impegnano a fornire agli interessati, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, tutte le informazioni riguardanti

¹ Nel caso di soggetti extra EU (fuori ambito GDPR), sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
“1. Il Politecnico di Torino provvede al trattamento dei dati personali nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente Protocollo, in conformità al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale di settore. Qualora sia necessario per l’esecuzione del presente atto il trasferimento di dati personali alla controparte, lo stesso potrà avvenire alle condizioni di cui agli artt. 45, 46, 47 e 49 del GDPR.
2. La Controparte si impegna a rispettare la normativa relativa al trattamento dei dati personali in vigore nel paese ove ha sede la stessa ed ove vengono svolte le prestazioni.”.

i trattamenti da ciascuna operati²⁻³.

3. Ai fini del presente articolo i dati di contatto delle Parti sono:

- per il Politecnico, Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 – Torino, nella persona del Rettore pro tempore. I dati di contatto del Titolare sono: politecnicoditorino@pec.polito.it (posta elettronica certificata); per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati del Politecnico di Torino, è contattabile ai seguenti indirizzi: dpo@polito.it; dpo@pec.polito.it (posta elettronica certificata).

- per Comune di Ceres, Titolare del trattamento dei dati è Comune di Ceres. I dati di contatto del Titolare sono: anagrafe@comune.ceres.to.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati del Comune di Ceres , è contattabile all'indirizzo: dpo@infopec.net cell. 3389141276

2 Nel caso in cui la Controparte tratti i dati personali per conto dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, occorre procedere a nominarla, con separato atto, quale Responsabile del trattamento e, pertanto, sostituire il comma 2 con il seguente:*

"2. Ai fini dell'esecuzione del presente Protocollo, la Controparte tratterà i dati personali per conto del Politecnico di Torino [n.d.r. in caso inverso, ossia quando è il Politecnico a trattare i dati per conto della Controparte, modificare l'inciso], pertanto, sarà nominata, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con apposito atto allegato che è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente Protocollo, quale Responsabile del trattamento."

Nel caso, residuale, di nomina corrispettiva, ossia qualora ciascuna Parte tratti i dati per conto della Controparte, aggiungere il seguente paragrafo al precedente: "Analogamente la Controparte nomina il Politecnico di Torino quale Responsabile del trattamento per i trattamenti effettuati da quest'ultimo per conto della Stessa".

3 Nel caso in cui le Parti determinino congiuntamente le finalità e i mezzi di trattamento e, quindi, si qualifichino quali Contitolari del trattamento, occorre sottoscrivere uno specifico Accordo di Contitolarità, ai sensi dell'art. 26 del GDPR e, pertanto, sostituire il comma 2 con il seguente:*

"2. Le Parti, in qualità di Contitolari del trattamento, al fine di determinare congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, sottoscrivono, ai sensi dell'art. 26 del GDPR, l'allegato Accordo di contitolarità che è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente Atto."

**le bozze di "Nomina a Responsabile del Trattamento ex art. 28 GDPR" e "Accordo di Contitolarità ex art. 26 GDPR" sono disponibili nell'area intranet "Documentazione privacy > Schemi contrattuali".*

4. L'Ente autorizza il Politecnico a pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il presente Protocollo tra cui, in via esemplificativa: il seguente abstract indicante le tematiche delle attività: "L'atelier "Architecture and Restoration" della Laurea magistrale Architettura Costruzione Città collaborerà con il Comune di Ceres (TO) utilizzando come caso-studio alcuni edifici dismessi all'interno del territorio comunale (Albergo Miravalle, Villa Broglia, ex Colonia Mario Gioda); studenti di varie nazionalità analizzeranno l'area e i manufatti al fine di redigere proposte innovative di riuso e riqualificazione. L'iniziativa si inserisce nella consolidata tradizione dell'atelier di lavorare su situazioni reali, ponendo attenzione alle aree fragili, in piena collaborazione con gli enti locali e sovralocali. L'esercitazione sarà inoltre occasione per sperimentare l'adesione al Nuovo Modello Didattico del Politecnico.", nominativo dell'Ente.

Art. 8 – Registrazione e spese

1. Il presente Protocollo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti.

2. Il presente Protocollo è soggetto a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.

3. L'imposta di bollo del presente Protocollo verrà assolta in modalità virtuale dal Politecnico di Torino sulla base dell'autorizzazione n. 5 del 2012 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Torino 1, protocollo n. 167908/2012 e valida dal 1° gennaio 2013.

4. Le spese di bollo inerenti al presente Protocollo sono a carico

di _____⁴

Torino, il _____

PER IL POLITECNICO (Prof. Michele Bonino)

PER L'ENTE COMUNE DI CERES (Davide EBOLI)

⁴ Se l'imposta di bollo è posta interamente a carico della Società/Ente o in pari quota tra il Politecnico e la Società/Ente, si dovrà richiedere il rimborso alla Società per la quota di pertinenza.